

**UNIONE ITALIANA FORENSE  
CONGRESSO DI NAPOLI 2016  
RELAZIONE PROGRAMMATICA**

**§1)** Cari Amici, cari congressisti, sono grato alla Presidente per avermi concesso l'onore di presentare il programma e cioè la visione del futuro; in questo Congresso, che segna il rilancio della nostra associazione.

Spero perdonerete al vostro decano un po' di commozione e qualche personale ricordo, perché se l'iniziazione alla politica forense è stata per me la fondazione dell'UIF, l'investitura l'ho avuta al Congresso Nazionale di Napoli nel 1999 ove fui incaricato di redigere, guarda caso, il programma dell'UIF.

E più ancora nel 2005 alla Conferenza di Napoli, con l'Ufficio Studi OUA presentammo tesi innovative ed anticipatrici, che furono però affossate dai soliti noti al Congresso di Bologna del 2008, con i risultati che avete sotto gli occhi. Mi sentii prima un Giovanni Battista che chiamava nel deserto, aspettando chi migliore di me avrebbe battezzato con il fuoco il sistema giustizia; ma sono poi finito con il complesso di Cassandra. Oggi però quell'UIF che Elisabetta ed io, ultimi dei fondatori, tenevamo si spegnesse, oggi riprende il suo cammino spedita e forte grazie ad una nuova generazione che sente proprio dovere morale la difesa dei valori fondativi dell'avvocatura, una generazione cui possiamo passare non la fiammella della testimonianza, ma la fiaccola ardente della speranza.

La mia modesta persona rappresenta dunque la continuità di una linea etica e politica, e prima di una analisi del sistema giuridico e dei suoi attori, risultata corretta alla prova dei fatti e che spetta a voi ora inverare nell'azione; implementandola ed aggiornandola.

E noi siamo gente che alla tradizione ci tiene!!!

È bene però avvertirvi che non farò sconti a nessuno e che quello che dirò non farà piacere a molti, ma *“Amicus Plato, sed magis amica veritas”*.

Aver fatto finta di non vedere e di non capire per un pugno di voti e qualche cadrega od anche semplicemente per ignavia o peggio per aver nascosto; è macigno che grava sulle istituzioni forensi e su di noi che li abbiamo votati; contenti di baruffe chiozzotte scambiate per lotte ideologiche.

\*/\*\*/\*

**§2) Qual è stata la peculiarità dell'UIF?**

Intelligere il cambiamento e discernere quello che della tradizione era in realtà un rito od una semplice abitudine consolidata, difendendo i valori non negoziabili dell'avvocatura in forme idonee; perché le battaglie di retroguardia sono sempre perdenti e al più salvano coloro che fuggono. Essere preparati anticipando le correnti di quota con progetti alternativi che consentissero mediazioni alte.

Per esemplificare: mentre l'UIF si batteva per un sistema articolato ed espansivo di ADR, che fosse fonte alternativa di lavoro per l'avvocatura e di servizio per i cittadini; altri sventolavano cartellini rossi. Sapete tutti come è finita; molti degli sventolatori oggi guadagnano con il timbrificio a 50/60 euro. Chi ha leso la dignità dell'avvocatura?

Chi non ha compreso l'importanza della categoria sovra ordinante delle tutele che svincolano *l'advocatus* dal rito processuale espondendone la pregnanza sociale.

Altro esempio. La riscrittura della geografia giudiziaria.

Nel 2004, forse prima, una delegazione OUA fu invitata a partecipare ad un Convegno sul tema organizzato a Bologna da ANM.

Peppe Valenti ed io proponemmo di definire bacini di utenza omogenei per selezionare le tipologie di servizi - sezioni specializzate e la quantità del personale ecc. - necessarie a soddisfare le esigenze di quel dato territorio. Gli uffici giudiziari dovevano essere posti al centro del bacino e facilmente accessibili.

I Magistrati strabuzzarono gli occhi; non gli faceva comodo! Ma neppure all'avvocatura; non so dire infatti quante volte abbiamo chiesto agli Ordini minori e maggiori di preparare dei piani alternativi; quando inevitabilmente è scoppiato il babbone non ci fu medicina alternativa alla chirurgia.

Nella nuova LP non fu colta l'occasione di istituzionalizzare la dimensione regionale, che avrebbe costituito da un lato una stanza di compensazione per la riorganizzazione e dall'altro un contrappeso al centralismo democratico. Il vero valore infatti non era il singolo ordine o lo statu quo ma l'ordine tout court; il potere di autoregolamentazione. Evidente l'errore di valutazione delle correnti di quota. Scusate l'insistenza ma troppe volte il richiamo ai valori fondanti dell'avvocatura, al servizio sociale al rilievo costituzionale sono stati in realtà *un'idola fori*, una *excusatio non petita*, "mondo crudele", un ridotto della Valtellina. Diffido sempre dei Mantra gridati dalle tribune; privi di concretezza di soluzioni.

L'orgoglio di essere avvocati pertiene a noi, non in ragione di un riconoscimento di terzi, ma per la qualità tecnica e morale nell'esercizio della funzione.

Libertà, autonomia ed indipendenza, sono pre-requisiti, ma non hanno fissità astorica e formale; essi debbo essere protetti nei vari idonei modi che la realtà propone. Il ruolo costituzionale, il processo, è solo una parte della nostra funzione sociale, e si è trasformato in una trappola che ci ha impedito di affrontare i tempi presenti; tra coltivato equivoco sulla consulenza ed il facile arretramento della giurisdizione.

Esaminando l'impatto della globalizzazione sul diritto così scrive Paolo Grossi (For. It., 2002, V, 163 ss): "*il rischio è la strumentalizzazione della dimensione giuridica al soddisfacimento di interessi economici...; ...nei confronti di questa arroganza le grandi law firms, i grandi competenti che fungono da supporto tecnico della globalizzazione, possono abbassarsi al rango servile di mercanti del diritto (18) con un ruolo spregevole, rispetto alla modesta ma onesta esegesi d'un tempo, perché macchiato da una sorta di simonia...; ...che fare da parte dei giuristi? Innanzi tutto, mi sembra che un imperativo non eludibile sia di rimboccarsi le maniche e occuparsene, senza ripugnanze derivanti da purismi formalistici*

*ma anche senza quei facili entusiasmi...; ... tra loro coraggio e vigilanza...; ... occorrerà una coscienza legante che manca alla diaspora mondiale dei giuristi...; non la coscienza legante di un ceto...; ... ma la consapevolezza di uomini di scienza e di prassi accomunati dal possesso di un certo pensiero, di certe conoscenze, di certe tecniche e uniti dalla certezza del valore ontico del diritto per la vita di una comunità locale o globale...”.*

Ecco il valore dei valori: il valore ontico del diritto che nella visione del maestro e per quel che vale dell'UIF; nascendo il diritto da corpi e territori - *il jus* - è il *funditus* del legame tra società ed avvocatura che per Antigone viene prima di Creonte e per Grozio: “*Etsi deus non daretur*”.

Anche qui i soliti noti si stanno apparecchiando la tavola: la proposta di Cassese è una rete di Tribunali di sapienti e un massimario dei loro deliberata (cfr i Tribunali di Babele, Donzelli 2009 la Suprema Corte USA - grezzi, ma accorti questi americani! - vieta di usare la giurisprudenza costituzionale straniera).

Sulle conseguenze pratiche di quanto sopra diremo più avanti.

**§3)** La prima delle linee programmatiche su cui si dovrà esprimere il congresso: e la rappresentanza dell'avvocatura e la sua unità. Il tema sarà trattato più a fondo dall'Avv. Franzese, qui basti formulare alcuni concetti. Occorre di fronte alle emergenti derive riaffermare il principio “ogni avvocato un voto” che esprime non solo la titolarità e il quantum dell'elettorato attivo, ma anche la necessità di un legame diretto tra organi di rappresentanza e rappresentati.

Ne discende la centralità del Congresso Nazionale quale unica fonte della rappresentanza politica.

La evidente attuale crisi dell'OUA, vaso di cocci tra vasi di ferro, rende ineludibile la sua riforma.

La sua nascita non pose nell'immediato grandi problemi, stante lo spirito collaborativo tra mondo associativo e CNF. L'OUA e il CNF risultò stipulassero un “regolamento di confini” del quale malauguratamente non vi fu ben presto più traccia. Le associazioni si attivarono sul territorio ad elaborare progetti e a selezionare i loro delegati ovviamente e positivamente in competizione tra loro.

Non mette qui conto di riepilogare la storia dei rapporti tra CNF OUA Cassa e Associazioni; quel che è a dire che nel concreto il CNF ritenne di poter perdere la primazia di fronte ad un organo di rappresentanza più vicino alla fonte della sovranità e quindi marcatamente politico, il che riprova la distanza tra rappresentanza istituzionale obbligatoria e rappresentanza sociologica.

La Cassa esprimeva una formale neutralità, ma un interventismo soft, peraltro funzionale ai suoi scopi.

Gli ordini circondariali trovarono invece nell'OUA una tribuna che mai prima avevano avuto e una valvola di compensazione per i dirigenti locali.

Ma la crisi economica dal 2001 e più dal 2008 e l'esplosione degli albi, misero in crisi i delicati equilibri.

Le associazioni non furono più in grado di organizzare e formare pletore di iscritti agli albi; sempre meno preparati, sempre meno interessati, sempre più impossibilitati a sostenere il costo in tempo e denaro dell'attività associativa.

La riprova della crisi si ebbe con la lunga “querelle” sulla quota riservata di membri nell'assemblea OUA.

Negli ordini distrettuali il numero ha dato origine a consigli da un lato per così dire populisti e dall'altro affetti dalla “sindrome di Abbatantuono” siamo tanti siamo forti, se ci girano... facciamo anche un Golpe”; del tutto incapaci però, come dimostra la L 247/12, di pilotare un vero processo di modernizzazione, cosicché la loro parabola politica si è conclusa con il contentino dell’Agorà e le famose “briciole dell’ampio bottino coloniale altrui”.

Gli ordini circondariali con la crisi dell’OUA hanno perso qualunque valenza politica; in attesa della diffusione della legge di Gresham.

Il contraccolpo sull’OUA è stato devastante, anche per propri demeriti avendo sposato solo battaglie di retroguardia.

Quanto alla Cassa i cui delegati sono eletti per liste e collegi, nel vuoto creatosi ha ritenuto di poter provare a riempirlo, ma la sua natura ed il suo scopo non glielo consentono; forse appena una *moral suasion*. Che delega politica si può dare ad un ente debitore e creditore al tempo stesso??

Il CNF nella LP ha ottenuto l’epocale riforma dell’ordine nazionale accentrandolo in sé tutti i poteri istituzionali con le tre caramelle della sezione giurisdizionale, della facoltà su base volontaria, e quindi non organica, di costituire coordinamenti regionali ed il diritto di tribuna alle associazioni più rappresentative e alla Cassa (art. 1, 3° LP).

Il Ministro di Giustizia ha già detto chiaramente di riconoscere come unico interlocutore ufficiale per l’Avvocatura il CNF. Questi da parte sua ha già mostrato palesi sintomi del mal di montagna.

L’unità dell’avvocatura come organo politico è servita! Non ce n’è più per nessuno. Ma questa è una funzione imposta da una realtà di vertice ed etero diretta: una semplificazione in palese contrasto con una realtà ben più articolata ed ahimè conflittuale. Una pentola a pressione senza valvola!

**§4)** Che fare? Pensare di ottenere in tempi rapidi una riforma della L.P. è pura illusione, ma due campi d’azione ci sono e non eliminabili. Il potere di autoregolamentazione del Congresso ex art. 39, 3° LP e la facoltà associativa degli ordini ex artt. 29, 1 lett. P) LP e 2 Cost..

La linea credo debba essere l’elezione diretta del Presidente dell’organismo attuativo dei deliberati congressuali; è una investitura democratica e diretta, che fornisce all’organismo ed al suo Presidente una legittimazione politica inattinibile da organi consociativi di terzo livello e con modalità irrispettose del principio di tutela delle minoranze. Sarebbe un bel segnale arrivare a Rimini con un progetto di statuto redatto in modo unitario dalle associazioni!

Alla lungimiranza dei consigli territoriali che si associano spetta il darsi norme che coinvolgano tutte le componenti del territorio; perché saranno tali associazioni il naturale interfaccia con le istituzioni regionali, saranno loro a selezionare di fatto i membri del CNF e facilitando il radicamento territoriale dell’organismo attuativo di essere attivi partecipi e non anzi ascoltatori nell’Agorà del flauto delle auleai. Ma un ruolo fondamentale spetta all’associazionismo forense, che deve però, precondizione necessaria, assegnare all’Organismo congressuale la funzione di voce di sintesi unitaria; di luogo del confronto

impegnando nel compito i loro uomini migliori. Meno protagonismo meno “patacche della vanagloria” (Trilussa. Testamento de “Meo del Cacchio - ultima stanza); più senso di appartenenza, più impegno!

Due le linee guida: in primis impegno sulla formazione di qualità e all’accesso, auspicabilmente in modo consortile; ottimizzando ed uniformando gli insegnamenti, e separando tali attività dalla dimensione più strettamente politica e dalla selezione della classe dirigente.

Non meno importante, in una realtà impoverita e frantumata, nella quale operano soggetti intermedi tra la prestazione professionale e la domanda di giustizia, la creazione di strutture di servizio ben più pregnanti dello “sportello” (reg.to CNF 2/13) in breve “patronalizziamoci da soli”! invece di disperderci tra questi enti intermedi spesso con il disagio della doppia fedeltà.

Ma l’avvocatura è divisa anche da un conflitto generazionale, da una vera e propria mutazione antropologica, e questo *vulnus* è uno dei presupposti dello statuto dell’avvocato.

#### **§5) Lo Statuto dell’Avvocato - PREMESSE**

La situazione attuale della giustizia e quella socio economica dell’avvocatura ha origini lontane ma la comprensione delle cause è ineludibile alla cura. Nel 1968 Sergio Cotta, cattolico filosofo del diritto preconizzò nella “Sfida Tecnologica” la società binaria partendo dal concetto di standard come semplificante della produzione industriale; non potendo all’epoca prevedere né la globalizzazione né la finanziarizzazione dell’economia).

Nella società industriale tuttavia la classe media è essenziale costituendo l’ascensore sociale necessario. I cittadini sono già consumatori, ma restano anche produttori.

Nella globalizzazione finanziaria e tecnologica invece la scala sociale è solo quella delle conoscenze avanzate, che non richiedono quantità di individui e che di fatto realizza una specie di cooptazione. Multa Paucis Giuffrè Editore!

La classe media viene attratta nella società bipolare il cittadino sgravato di fatiche dalla tecnologia e dalla esteroproduzione, disorientato dall’alterazione dello spazio/tempo è un mero consumatore. La riprova: in Cina, in India ecc... nei paesi nei quali si procede all’industrializzazione forzata invece la classe media rinforza e cresce.

Ovviamente questo è lo schema di base i tempi di sviluppo sono diversi e realtà socio economiche intermedie permangono perché funzionali ad altri servizi sociali diversi dal consumare e dal finanziare.

Servizi sociali però valutati in termini economici e cioè funzionali ai costi di impresa e non più al loro valore sociale. In tale ottica è evidente che le crisi economiche giocano un effetto acceleratore di queste dinamiche e le rendono più devastanti creando conflitti interni connessi alla natura composita della classe media.

L’avvocatura è stata la protagonista della classe media creata dall’industrializzazione italiana da Crispi a Beneduce. Grande sociologo Mario Merola “Signore avvocato nun ve mettite scuorno” (Zappatore 1928).

1960 Sylos Labini in ottica marxista la comprendeva nella borghesia, ma già dal 1970 dovette riconoscerne l'autonoma esistenza come gruppo sociale dinamico.

La classe operaia prese l'ascensore per andare in Paradiso, lo presero i lavoratori autonomi, i quadri d'impresa e della PA, i piccoli proprietari agricoli e gli artigiani meccanizzati....

La discesa agli inferi per tale natura composita è risultata veloce per tutti, ma non uniforme; facendo emergere anche all'interno dell'avvocatura una grave questione sociale (mi cito: "la questione sociale all'interno dell'avvocatura in Italia Oggi 2006").

Sull'avvocatura è venuta però a gravare l'abnorme espansione degli Albi che già di per se aveva provocato la proletarizzazione del ceto.

Al Congresso di Napoli 1999 il documento presentato dall'UIF già scriveva: "*si veniva a delineare una frattura nel corpo degli avvocati; frattura basata sul censo e sull'adozione dei modelli della propria clientela; frattura non compensata neppure da una preparazione uniforme e di qualità e dalla coscienza della propria appartenenza. Per questo occorre chiarire qui e subito, che davanti a noi, oltre quella di una modernità salvifica, vi è un'altra trappola - il mercato. Tale concezione, storicamente estranea alla nostra tradizione nazionale e di categoria, è penetrata con violenza nel nostro mondo usando l'Europa come grimaldello...*"; "*Perché questo è il punto, il nuovo modello economico d'importazione rende strutturali alti indici di disoccupazione ed aumenta, con la compressione delle classi medie, la distanza tra chi già ha e chi non avendo perde le chances di migliorare. Il tema è dunque quello delle nuove povertà, di fronte alle percentuali a due cifre di disoccupazione ormai cronica ed all'aumento del numero di famiglie sotto il limite della indigenza. Il problema della irregolare distribuzione sul territorio della disoccupazione e dell'indigenza, come quello dei lavoratori extra-comunitari non è privo di influenza sull'Avvocatura. I Colleghi che operano nelle aree più disagiate infatti hanno di tutta evidenza una posizione sfavorita, per tipologia e valore degli incarichi e per il potenziale economico della clientela; imporre a questi Colleghi il modello dell'Avvocato imprenditore capitalista non potrà non essere devastante; accrescendo il loro disagio e rendendoli subalterni ad altre e ben più potenti strutture professionali - già qualche eccitato aziendalista scrive di studi in franchising (cfr Cappello, «La professione forense nel mercato»). Lo scenario finale, funzionale al mercato capitalistico e monetario, vede una pletora di professionisti sotto-occupati che rendono un servizio di bassa qualità e mal pagato alla più parte dei cittadini; ed un ristretto numero di società professionali iper-specializzate ed iper-funzionali che prestano servizi efficienti, e ben pagati alle imprese. Le professioni insomma si apprestano a diventare la pattumiera della disoccupazione intellettuale; chiunque abbia conseguito una laurea, non importa come e dove, potrà aprire il suo banchetto, la statistica trionfante segnerà un calo della disoccupazione e l'iscrizione di molte nuove imprese. Un altro frutto tossico dei ritardi nella modernizzazione è e sarà quindi la perdita dell'unità dell'Avvocatura. L'Avvocatura, infine, frazionata per specializzazioni, per tipologia di clientela, per classi di reddito, e priva del collante degli*

*ordini professionali, cesserà di costituire un corpo professionale e perderà definitivamente ogni rilevanza e valenza socio-politica. La giurisdizione, a questo punto, si trasformerà in un «ghetto dorato».*

Per iniziare però la ricostruzione e dell'unità dell'Avv. dell'avvocatura e del suo ruolo di avanguardia del nuovo ceto medio intellettuale, occorre risolvere l'ormai ancestrale problema del *tertium genus* lavorando sul II° comma dell'art. 2238.

La giurisprudenza sia quella interna che quella europea è ormai schizofrenica. Da un lato (Cass. SSUU ord. 1782/11) dichiara che i contributi al CNF hanno natura tributaria poiché coprono la spesa di un servizio pubblico; dall'altro la recente sentenza (CdS VI 2660/15) ha confermato il principio che “l'ordinamento sia ormai orientato verso una nozione funzionale e cangiante” in forza di tale principio *ad honta* della poderosa squadra di difensori in CNF è risultato soccombente nei confronti dell'AGCOM per la circolare sui minimi tariffari.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1164/2016 qualifica tout court il CNF come associazione di imprese, se la memoria non mi tradisce proprio in tema di tariffe la Corte di Giustizia UE aveva più volte smentito la Corte Appello di Trento riconoscendo la possibilità di deroga sul punto a cagione della particolare valenza costituzionale dell'attività forense e nella corretta procedura pubblica della determinazione delle tariffe. E più ancora la sentenza della Cassazione n. 11327/2016 della V, sezione civile, ha disegnato i limiti della soggezione all'IRAP degli studi associati partendo dalla premessa che l'esercizio in forma associata di una professione liberale è di per sé idoneo a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, assoggettando così il contribuente all'inversione dell'onere della prova.

Il caso esaminato è sicuramente non minimale ma neppure particolarmente significativo. Due professionisti, uno studio in proprietà comune, beni strumentali per circa 30.000,00 euro ed un paio di collaboratori. Ma quasi contemporaneamente il Consiglio di Stato, sezione V, n. 258/2016 ha sentenziato: “*Ora si deve dunque rilevare se l'attività del libero professionista costituisca o meno attività di impresa, se essa possa talvolta rientrarvi e assumere allora quelle vesti imprenditoriali: ciò può accadere, secondo il bando, ma anche secondo i principi generali, per le caratteristiche concrete rivestite dalla singola attività libero-professionale, che per questo deve essere esercitata attraverso una adeguata struttura aziendale organizzata, requisito unico e necessario per raggiungere il risultato richiesto.*

*Non per nulla recenti arresti giurisprudenziali hanno puntualizzato che “Uno studio di avvocato può presentare, in concreto, una organizzazione imprenditoriale, ma il concetto di imprenditore non può estendersi tout court al libero professionista. Nell'ipotesi in cui il professionista intellettuale rivesta la qualità di imprenditore commerciale per il fatto di esercitare la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, deve trattarsi di una distinta e assorbente attività che si differenzia da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle*

*prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. In tale evenienza l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo, il che giustifica la qualificazione come imprenditore (Cass., sez. lav., 16092/2013)"; arrivando però a ritenere che non integra il concetto di impresa in quanto "attività che esercita attività economica" definizione comunitaria uno studio composto di 5 avvocati 4 impiegati più un dipendente di servizio, una sede principale, una sede secondaria ed un archivio valorizzando inoltre che "l'organizzazione svolge le attività tipiche degli studi legali".*

Su questa base ha negato che questa associazione professionale potesse accedere alle misure europee di sostegno ai piccoli investimenti.

Se ne deve concludere che, alla luce di questa giurisprudenza, quando c'è da dare siamo impresa e quando c'è da prendere siamo professionisti liberali!

Tuttavia non è eludibile anche in questa situazione socio economica di impoverimento la costruzione razionalizzante del *tertium genus*.

Da un lato è nella realtà delle cose che anche parte del nostro lavoro ha assunto caratteri di serialità e prevedibilità, passando da prestazioni di mezzi a prestazioni di risultato; (sul punto la recente interessante sentenza della Cassazione Penale 06/06/16 n. 23683 sul rapporto tra protocolli e buone pratiche e la colpa professionale); dall'altro non può negarsi che lo studio professionale costituisca, in gran parte dei casi, un patrimonio e che vi sia un interesse alla sua circolazione.

È la *vexata quaestio* della cessione di clientela, ma anche la necessità di criteri di stima per i trasferimenti delle quote associative o societarie.

Tralascio gli aspetti di natura ereditaria perché i dati statistici anche quelli del recente studio Censis Cassa dimostrano come, con buona pace della casta, la successione familiare nello studio sia residuale.

Il punto nodale, più volte sottolineato in varie sedi congressuali, è nella natura dell'attività professionale, che oscilla tra gli aspetti pubblicistici e le attività assimilabili al lavoro autonomo.

Fenomeno questo già posto in evidenza in alcuni studi pubblicati dal Mulino una trentina di anni fa.

È la questione della riserva di consulenza, giustiziata dalla Cassazione da almeno 30 anni, nel senso di limitare la riserva all'azione giurisdizionale.

La nuova legge professionale sul punto è assai contorta; nulla aggiunge e non va certo oltre questo limite.

La funzione pubblica però è venuta invece a gravare sull'Avvocatura anche oltre la funzione processuale avendo questa assunto, a propria cura e spese, alcune funzioni organizzative del servizio giustizia quali lo sportello, la difesa d'ufficio e la difesa dei non abbienti.

E più ancora, le stringenti regole deontologiche pongono gli Avvocati in posizioni di svantaggio in quelle attività fungibili.

Ma la cosa più drammatica da cui metterci a riparo, è la mutazione antropologica dell’Avvocatura. Non è solo una questione generazionale, come se la scomparsa dal mercato degli ultra sessantenni aprisse di per sé un mercato ai 30/40enni; i rapporti di clientela sono ben altra cosa e la perdita di esperienza, un danno per l’intero ceto.

Anche se non possiamo non condividere le preoccupazioni di molti giovani Colleghi per il loro futuro; questi spesso oltre alle legittime proteste, non riescono ad inventare il nuovo modo di esercitare l’Avvocatura oltre il modello classico, che invece sta diventando una parte prestigiosa, ma non principale dell’esercizio della professione.

Chi ha veramente la vocazione, ed i dati statistici dicono che non sono la maggioranza degli iscritti agli albi, deve comprendere che l’attività professionale è attratta nella sovra ordinante categoria delle tutele che, è certamente da costruire e da inverare, ma che non è priva anche nella realtà di spunti interessanti. Per dirla con Prandstraller: l’esercizio professionale deve tendere a supplire tutte quelle funzioni di garanzia che la P.A. non può più svolgere con velocità ed efficienza ed economicità. Perdonatemi la vanità, ma anche sul punto l’UIF stava un passo avanti (La rinascita del ceto medio - Angeli 2011) e con Di Vico (La Pancia - Marsilio 2010).

Il vero dramma è però il tentativo di molti, iscritti all’albo spesso dal frasario riconducibili a residui paretiani vetero operaisti, di cercare rifugio in un fantomatico rapporto di lavoro subordinato.

La verità è che molti di questi un operaio non lo hanno visto mai perché i loro genitori erano andati in paradiso ed ora soffrono la perdita di posizione.

Molti sono Avvocati pensosi e socialmente sensibili, altri sembrano più rivoluzionari da “happy hour” specie se posti a paragone con quelli che negli anni 60’ venivano dalle periferie delle grandi città, e dal disastrato meridione.

L’abbraccio con la CGL è innaturale perché è un sindacato tradizionale, un organismo ormai agonizzante, rappresentando più i pensionati che lavoratori e che cerca di rafforzare la propria rappresentanza con un ceto che nella sua ottica classica ha sempre considerato un nemico o quanto meno di intralcio alla realizzazione del suo modello sociale. Ma soprattutto è letale, perché incide alla radice sul concetto di libertà ed indipendenza della scelta professionale che è il fondamento dell’Avvocatura e per di più è anche inutile in quanto, ammesso pure che si ottenga un CCNL, resterebbe sempre il problema di trovare un datore di lavoro e, se pur si trovasse, sarebbe un altro Avvocato o un’Impresa.

Certo però non si può negare, che il modello di associazione in partecipazione prevista dall’art. 4, comma 8 LP dovrebbe essere riscritto proprio in relazione alla collaborazione professionale, specie perché prevede la distribuzione di “utili d’impresa”.

L’opzione quindi è quella tra chi vuole rinunciare a costruirsi la propria autonomia, al rischio esaltante di costruirsi il proprio ascensore sociale, e quelli che invece intendono salvaguardare non la forma, ma la

sostanza della professione, tentando prima di riconquistare lo status sociale e poi quello economico nell'ambito di un ricostruito ceto medio.

L'opzione è tra CCNL e statuto dell'Avvocatura.

Ci avviamo alla conclusione.

Non si deve immaginare lo Statuto dell'Avvocato come quello di un associazione o di un organizzazione su base personale.

Lo Statuto dell'Avvocato deve realizzarsi in un sistema giuridico che vada ad incidere sulle singole normazioni di interesse.

È evidente quindi che occorrerà incidere sul codice civile in particolare sull'art. 2238, sul modello di società professionale eliminando i soci di capitali e meglio articolandone gli statuti tipo.

Definire poi una volta per tutte i limiti tra le attività di natura pubblica, ivi comprese l'ambito delle riserve, da quelle riconducibili al mercato.

Consentire, regolare la costituzione di soggetti interprofessionali che siano interfaccia con gli enti pubblici territoriali per supplire ai loro deficit tecnici ed alle funzioni di garanzia. Per esemplificare: rivalutare in questo ambito la difesa civica, la difesa del contribuente, gli spazi di mediazione tra cittadino ed amministrazione, ad esempio: le questioni relative all'accesso.

Professionalizzare il GdP anche su base territoriale, rendere i ruoli stabili dopo effettiva formazione e previa sospensione dello *jus postulandi*.

Altrettanto va fatto per la mediazione, accentuandone le caratteristiche pubblistiche.

Trasformare gli sportelli in poli ambulatori del diritto.

Ed ancora: diversificare l'astensione forense dal diritto di sciopero secondo il ddl Flick che proponeva organi di controllo e procedure destinate;

- chiarire che il rapporto tra avvocato e cliente non può essere attratto nel consumerismo; vantando invece il consumatore un diverso rapporto con la giustizia come servizio organizzato. Ed ancora rivendicare l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione giuridica degli immigranti quale requisito per la nazionalizzazione;
- modificare drasticamente le norme sul patrocinio dei non abbienti.

Tutto questo ovviamente con un aggiornamento del codice deontologico con forti sanzioni sospensive ed espulsive.

Su alcuni di questi temi c'è già materiale pronto: in ogni caso sarà necessario costituire gruppi di lavoro per arrivare al Congresso di Rimini con progetti più delineati.

Occorrerà incidere anche sulla normativa tributaria distinguendo tra le attività di funzione pubbliche e quella più tipicamente di mercato, specie in materia di IVA, magari così incrementando un po' i contributi alla Cassa.

Certo è un mondo da costruire con l'ausilio di chi ha idee e dei Colleghi specialisti che apportino ausilio tecnico nelle varie materie.

È vero che una parte importante del problema potrà essere risolto da un nuovo ciclo espansivo dell'economia che creando nuovi posti di lavoro assorbirà le fasce marginali degli iscritti agli albo, ma la strada che abbiamo indicato resta l'unico percorso autonomamente gestibile per la ristrutturazione in senso moderno dell'unità dell'Avvocatura e del suo ruolo sociale e quindi politico, come ceto e come prestigio individuale.

La relazione è incentrata, atteso il tema del Congresso sulle questioni più direttamente riguardanti l'Avvocatura, ma l'UIF ovviamente non si sottrarrà alla battaglia per la difesa dei cittadini contro l'imbarbarimento dei sistemi processuali e degli istituti normativi; disegnati su modelli d'importazione; common law o peggio orientati in senso economicistico; o peggio ancora tesi a facilitare il lavoro di una Magistratura che ormai da Ordine è diventato Potere e si appresta a commissariare il Parlamento e l'Esecutivo.

Questo lavoro di preparazione e sensibilizzazione deve essere l'impegno per i prossimi anni dell'Unione Italiana Forense aperta ai contributi di tutti gli Avvocati di buona volontà senza pregiudiziali come per tradizione ideologiche.

Elaboriamo un manifesto politico per l'Avvocatura nuova che sintetizzi gli orientamenti che emergeranno da questo Congresso diffondiamolo e portiamolo a Rimini come bandiera per tutti coloro che "non hanno dubbi" su quale sia la strada migliore per riaffermare "l'orgoglio di essere Avvocati".

Viva l'Avvocatura Italiana.

Avv. Roberto Zazza